

Direzione Regionale Campania

Napoli, 05 MARZO 2020
Prot. n. 2020/3510.../DRCAM

**Oggetto: NAB0726 “Caserme Militari Boscarello e Caretto”, aliquota “Caserma Boscarello”, sita in Napoli alla via Miano n. 189.
Lavori di nuova costruzione del “Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza”.
Servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché espletamento di tutte le prove e le indagini necessarie alla progettazione.
CIG: 8140592508.
Determina di esclusione.**

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA**

PREMESSO CHE, con determina a contrarre n. 2019/20319/DRCAM del 12.12.2019 è stata indetta la procedura telematica, gestita sul *Portale* messo a disposizione da Consip, finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché espletamento di tutte le prove e le indagini necessarie alla progettazione, per la realizzazione del “Nuovo Polo della Polizia di Stato, Cittadella della Sicurezza” presso l'immobile demaniale “Caserma Boscarello” per le esigenze della Polizia di Stato, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, e 157 del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, con atto prot. n. 2020/2649/DRCAM del 18.02.2020, è stata individuata la *Commissione Giudicatrice* dal Direttore dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;

CHE, il RUP, con atto prot. n. 2020/3442/DRCAM del 04.03.2020 ha proposto di procedere all'esclusione del Concorrente n. 5 – “*Atelier (s) Alfonso Femia Srl / in sigla AF517SRL*”, sulla base delle motivazioni che seguono.

Nel corso della seduta di gara del 28.02.2020, giusta verbale prot. n. 2020/3260/DRCAM di pari data, la Commissione Giudicatrice ha proposto al RUP l'esclusione dell'Operatore “*Atelier (s) Alfonso Femia Srl / in sigla AF517SRL*”, “*a causa della violazione della segretezza dell'offerta economica, avendo caricato la medesima all'interno della documentazione tecnica*”. In particolare, la Commissione, nel procedere all'apertura delle “*Buste B*”, attraverso il download dei rispettivi documenti, ha rilevato che la documentazione del citato O.E. relativa al criterio A è risultata composta da due allegati: il primo denominato “*Criterio A Adeguatezza Operatore Economico*”, ed il secondo denominato “*Offerta Economica Ateliers Alfonso Femia Srl In Sigla Af517sr*”, contenente l'offerta economica del concorrente, firmata dai soggetti riportati in apposito screenshot.

Nel Disciplinare di gara è precisato che “*Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Agenzia del Demanio, ..., esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema;*” “*La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema*

...”; L’**OFFERTA** è composta da: A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica; C – Offerta economica. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella: B – **OFFERTA TECNICA** - Documentazione tecnica riportante i contenuti di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** - Documentazione tecnica; C – **OFFERTA ECONOMICA** - Offerta economico/temporale (generata dal sistema) - Scheda economica temporale. “... Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura;

Il Disciplinare prevede che “La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, ... In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi ... La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economicotemporale dei predetti operatori. ... Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi all’apertura delle Offerte economiche”;

Ciò posto, il RUP ha ritenuto che è da escludere il Concorrente n. 5 che all’interno della “Busta B – Offerta tecnica”, ha inserito la propria offerta economica, in violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e di separazione tra offerta tecnica ed economica, degli atti di gara;

TANTO PREMESSO,

RILEVATO CHE, dal verbale, che si approva, e di tutti gli atti e valutazioni espresse, emerge che il Concorrente n. 5 ha inserito la propria Offerta economica nella documentazione della “Busta B – Offerta tecnica”, in modo tale da renderla perfettamente visibile;

CHE, il Disciplinare di gara prescrive che la Offerta è composta da tre Buste, ovverossia, A - Documentazione amministrativa, B – Offerta tecnica e C – Offerta economica, precisando che l’inserimento di dati concernenti l’offerta economica in sezione diversa da quella riferita alla busta C dedicata all’Offerta economica, costituisce causa di esclusione dalla procedura;

CHE le modalità di espletamento della gara stabiliscono l’ordine di apertura delle buste contenute in ciascuna offerta, ponendo l’apertura della “Busta C - Offerta economica” solo dopo l’apertura e la valutazione della “Busta B - Offerta tecnica”;

RITENUTO CHE la netta separazione e il principio di segretezza dell’offerta economica da quella tecnica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art. 97 Cost., *sub specie* della trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettuale che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione;

CHE il principio di separazione fisica dell’offerta garantisce un ordinato svolgimento della gara e impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche;

CHE, la vigenza del principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica;

CHE, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in

cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte in quanto occorre evitare che gli elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali;

CHE, nel caso di specie, trattandosi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sussiste quindi il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità che accade, appunto, laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell'offerta);

CHE, le disposizioni in questione sono evidentemente poste a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della Stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli Operatori Economici che prendono parte alla procedura concorsuale;

CHE, la sanzione espulsiva può essere applicata dalla S.A. ogniqualvolta le circostanze portino a ritenere, sulla base di precisi elementi di fatto di valenza perlomeno indiziaria, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

CHE, in base al chiaro dato testuale e sistematico delle citate previsioni, e dei principi ispiratori del Codice degli appalti, non emerge nessun apprezzabile margine di valutazione residua in capo alla P.A., alla quale rimane l'obbligo di provvedere nel senso conforme;

RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere in merito;

SENTITE le U.O. *Servizi Tecnici ed Ufficio del Direttore*, istituite nell'ambito della propria organizzazione quali strutture tecniche ed amministrative della S.A.;

RITENUTO di dover dare avviso del provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), attraverso l'"Area comunicazioni", e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019;

DETERMINA

L'ESCLUSIONE, per le motivazioni che precedono, dalle successive fasi di gara del Concorrente n. 5 - *Atelier (s) Alfonso Femia Srl / in sigla AF517SRL*, per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica e di separazione tra offerta tecnica ed economica e delle disposizioni degli atti di gara.

Gli atti potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania sita in Napoli, alla via San Carlo n. 26, secondo i limiti e le modalità di cui al regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 di questa Agenzia, e sulla base del diritto di accesso civico, nel rispetto del D.Lgs. n. 97/2016.

Il Direttore Regionale
Paolo Maranca

